



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 643/16/CONS

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA N. 437/16/CONS, DEL 30 SETTEMBRE 2016, RECANTE “ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ANTICHITÀ CHIOSSONE S.R.L. PER L’OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL’AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 605/15/CONS (CONTESTAZIONE N. 2/16/SBC)”.

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 dicembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, e, in particolare, l’art. 1, comma 30;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”, ed in particolare l’art. 21-*nonies*, comma 1;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*” e, in particolare, l’art. 1, commi 65 e 66;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

livello”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS, e, in particolare, l’art. 13;

VISTA la delibera n. 480/15/CONS, del 28 luglio 2015, recante “*Nuova organizzazione degli uffici dell’Autorità*”, che ha integralmente confermato, tra le altre, le delibere nn. 628/14/CONS e 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 605/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2016 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*” e, in particolare, gli artt. 1 e 4;

VISTA la delibera n. 34/16/CONS del 28 gennaio 2016 recante “*Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2016 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*”, e i relativi allegati, con la quale l’Autorità ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, e il relativo Allegato A, come da ultimo modificata dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, e il relativo allegato A;

VISTO l’atto di contestazione n. 2/16/SBC, del 24 giugno 2016, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 30 giugno 2016, con prot. n. 35795, con il quale il direttore del Servizio bilancio e contabilità ha contestato alla società Antichità Chiossone l’omessa trasmissione della dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 1, della delibera n. 605/15/CONS, sanzionabile ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la delibera n. 437/16/CONS, del 30 settembre 2016, recante “*Ordinanza ingiunzione alla società Antichità Chiossone s.r.l. per l’omessa trasmissione della dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi della delibera n. 605/15/CONS (contestazione n. 2/16/SBC)*”, notificata il 26 ottobre 2016, con cui l’Autorità ha irrogato alla società Antichità Chiossone, C.F. 06587310720, con sede legale in Casamassima (BA), Via A. Algardi, 11, 70010, una sanzione di euro 3.098,76 (euro tremilanovantotto/76), per il mancato invio della dichiarazione annuale entro il termine del 1 aprile 2016;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota prot. n. 60610, del 21 novembre 2016, con la quale la società Antichità Chiossone ha inviato la ricevuta del pagamento di euro 1.032,92 (milletrentadue/92), effettuato il 16 agosto 2016 a titolo di oblazione pari al doppio del minimo della sanzione edittale, avvalendosi della facoltà prevista all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

PRESO ATTO che la società Antichità Chiossone ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta entro il termine massimo previsto dalla legge, vale a dire nel caso di specie entro il sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di contestazione n. 2/16/SBC;

RILEVATO che la società Antichità Chiossone ha fornito prova dell'avvenuto pagamento solo il 21 novembre 2016, sebbene tale società fosse tenuta a darne tempestiva comunicazione inviando copia della quietanza all'Autorità entro dieci giorni dalla data del versamento;

CONSIDERATO opportuno disporre in autotutela l'annullamento della delibera n. 437/16/CONS, per sopravvenuta estinzione dei presupposti che radicano la legittimità del potere sanzionatorio già esercitato;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Autorità;

DELIBERA

l'annullamento della delibera n. 437/16/CONS, del 30 settembre 2016, con cui l'Autorità ha ordinato alla società Antichità Chiossone s.r.l., C.F. 06587310720, con sede legale in Casamassima (BA), Via A. Algardi, 11, 70010, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 3.098,76 (euro tremilanovantotto/76), in applicazione dell'art. 4, comma 4 della delibera n. 605/15/CONS, non avendo trasmesso la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, della predetta delibera entro i termini ivi previsti.

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità adotta il provvedimento di archiviazione del procedimento avviato con contestazione n. 2/16/SBC.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 21 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi